

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1122**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori ASCIUTTI, BARELLI, BIANCONI,  
DELOGU, GABURRO, COMPAGNA, BRIGNONE, BEVILACQUA,  
FAVARO, GUBETTI, SAMBIN e VALDITARA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 FEBBRAIO 2002**

---

**Inquadramento in ruolo del personale precario in servizio  
presso il Ministero per i beni e le attività culturali**

---

ONOREVOLI SENATORI. - Nel 2000 si è registrato un notevole incremento nel numero dei visitatori dei musei, dei monumenti e degli scavi archeologici, che hanno superato i 30 milioni con un aumento di oltre il 10 per cento rispetto all'anno precedente. Ciò è stato possibile prevalentemente grazie all'attività svolta dal personale precario assunto dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi di varie disposizioni di legge che hanno consentito l'assunzione di personale a tempo determinato per garantire l'apertura pomeridiana, serale e festiva di musei, gallerie, monumenti, scavi, biblioteche ed archivi, anche in occasione dell'Anno giubilare 2000.

Atteso che, come rilevato anche dalla Corte dei conti in una indagine sulle entrate extra tributarie dello Stato, «una gestione razionale ed attenta delle enormi risorse culturali del paese ..... può in prospettiva produrre risultati di gran lunga superiori a quelli attuali», appare opportuno stabilizzare il suddetto personale precario, ferma restandone l'utilizzazione a tempo determinato fino all'inquadramento definitivo.

Si ritiene infatti che la tendenza favorevole registrata nel 2000 debba essere assecondata, tanto più in considerazione della continua espansione del turismo nelle città d'arte. In tale ottica, lungi dall'attribuire all'Amministrazione dei beni culturali una funzione di ammortizzatore sociale, si propone l'assorbimento delle suddette risorse lavorative in via definitiva in quanto prodromico di una ulteriore implementazione delle risorse economiche del paese.

Del resto, la stessa Corte dei conti ha rilevato che alla dotazione organica del Ministero di 25.307 unità corrispondono 22.405

presenti in servizio, con un indice di copertura che dal 1999 al 2000 scende dal 90 all'88 per cento.

Sulla base di tali considerazioni, già nel corso dell'esame dell'ultima manovra finanziaria da parte del Parlamento la Commissione istruzione del Senato, facendosi interprete di un'esigenza emersa trasversalmente rispetto agli schieramenti politici, aveva inserito una precisa indicazione in tal senso nel rapporto di maggioranza alla Commissione bilancio. Analoga indicazione era peraltro contenuta anche nel rapporto di minoranza trasmesso alla Commissione bilancio dai senatori Acciarini, D'Andrea e Manieri. Nel corso del successivo esame in Assemblea fu così approvato un emendamento che recava la proroga del suddetto personale precario fino al 31 dicembre 2004, in vista della sua progressiva immissione nei ruoli del Ministero. Peraltro, tale auspicio era già contenuto nell'ordine del giorno G48 presentato in Assemblea dalla senatrice Acciarini e altri senatori nella seduta del 21 dicembre 2001.

Alla Camera dei deputati, tuttavia, la disposizione è stata modificata, riducendo la durata della proroga al 31 dicembre 2002 e cancellando il riferimento all'immissione in ruolo (si veda la formulazione dell'articolo 34 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - legge finanziaria per il 2002).

Si ritiene pertanto indispensabile presentare un disegno di legge *ad hoc* che, conformemente alle indicazioni formulate da tutti i Gruppi politici, provveda alla stabilizzazione del personale precario predetto, a tal fine utilizzando l'accantonamento all'uopo previsto nella legge finanziaria per il 2002.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. In deroga all'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad immettere progressivamente in ruolo, attraverso procedure selettive di concorso da determinare con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il personale già assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, e di cui il Ministero stesso è stato da ultimo autorizzato ad avvalersi fino al 31 dicembre 2002 ai sensi dell'articolo 34 della citata legge n. 448 del 2001. A tal fine è autorizzata la spesa di 21.351.000 euro a decorrere dall'anno 2003.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in 21.351.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio.

